

STATUTO

"AMICI DEL PARCO DEL ROCCOLO ODV" - Organizzazione di Volontariato

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "AMICI DEL PARCO DEL ROCCOLO ODV", che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

L'organizzazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

3. La durata dell'organizzazione è illimitata.

4. L'organizzazione ha sede a Treviglio in via San Martino 11, 24047 Treviglio (BG).

5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 – Finalità

1. L'organizzazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore civile, in particolare per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e per la protezione del paesaggio e della natura. L'organizzazione persegue, in via esclusiva, gli scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle attività indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'organizzazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, con riferimento all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

2. In particolare l'organizzazione si propone di:

a) preservare un'area di elevato pregio naturale per garantirne la fruizione e il godimento alle generazioni attuali e future;

b) promuovere la fruizione e la conoscenza del patrimonio naturale fra i cittadini;

c) mantenere e potenziare il patrimonio naturalistico e botanico con criteri scientifici avallati da competenze autorevoli del settore;

d) incentivare progetti di educazione ambientale per sensibilizzare i giovani alle problematiche ambientali e favorire la diffusione di una coscienza sensibile alla necessità di un rapporto equilibrato fra essere umano e natura;

e) attrezzare e disciplinare a scopi didattici le visite di scuole e di privati interessati per studio e interesse scientifico alle realtà naturalistiche e botaniche, garantendo lo studio di criteri di gestione adeguati per promuovere le diverse attività educative e culturali rispettando l'evoluzione naturale dei siti;

f) promuovere la collaborazione fra vari soggetti interessati alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, incentivando lo sviluppo e l'utilizzo delle rispettive specificità con lo scopo comune di preservare e valorizzare aree destinate alla fruizione collettiva;

g) coinvolgere associazioni e gruppi naturalistici in progetti di studio con possibilità di appoggiare ricerche e tesi di laurea concordati con Istituti Superiori e Università.

In particolare l'organizzazione si farà carico della gestione dell'area attualmente definita come "Oasi naturalistica" all'interno del Parco del Roccolo gestito dal Gruppo Alpini di Treviglio. L'area dell'Oasi naturalistica, inserita e circoscritta nel Parco del Roccolo è indicata nell'Allegato 1 (Planimetria).

L'organizzazione potrà in futuro decidere di gestire altre aree adiacenti o in prossimità della suddetta area garantendo comunque di perseguire le medesime finalità.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 - Aderenti all'organizzazione

1. Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione del nuovo aderente è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Si riconosce il diritto di voto a tutti i soci, oppure l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

3. Il numero degli aderenti è illimitato ma non può scendere sotto le sette persone fisiche come previsto dall'art. 32, D.Lgs 117/2017.

4. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

5. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.

Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissione volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso per almeno due annualità;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per scioglimento dell'organizzazione;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

6. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, di votare direttamente o per delega e di ricoprire le cariche associative;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

2. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

3. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, volge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio – Entrate

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali ed ai fini istituzionali;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs n. 117/2017.

4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs 117/2017.

5. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs 117/2017.

7. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

8. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi Sociali dell'organizzazione:

1. Organi dell'organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell'apposito registro.

2. In occasione della prima riunione dell'organizzazione, l'Assemblea deve definire il numero (compreso fra tre e undici) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

4. L'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale.

5. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

6. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

7. La convocazione può avvenire in via straordinaria anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il programma e il bilancio economico di previsione per l'anno successivo;
- approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i propri associati;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- confermare le delibere sull'esclusione degli associati;
- deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione. Delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

10. L'Assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'aderente alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione dell'attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo aderente può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri aderenti.

11. L'avviso di convocazione può essere inviato individualmente agli aderenti, mediante lettera o a mezzo telefax o e-mail o con eventuali altri mezzi idonei, almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea con indicazione anche della seconda convocazione. Della convocazione dell'Assemblea può essere data notizia anche mediante idonea pubblicità nella sede sociale o in altri luoghi in cui gli aderenti possono averne conoscenza.

12. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

13. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

14. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

15. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti ed è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, ed è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce immediatamente e elegge a maggioranza semplice tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro il 31 maggio;

- redigere la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e formulare il programma di massima delle iniziative da attivare durante l'anno promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- proporre eventuali regolamenti interni all'Assemblea e gestire la collaborazione con il Gruppo Alpini in merito a problemi ed iniziative di interesse comune;
- proporre eventuali modifiche allo Statuto all'Assemblea;
- stabilire l'entità della quota associativa a carico degli aderenti;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.

8. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

9. Nel caso in cui, nel corso del quadriennio, uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

10. In seguito all'elezione di nuovo Consiglio Direttivo, per garantire la continuità nello svolgimento delle attività previste dall'organizzazione, il Presidente uscente o un altro membro del Consiglio Direttivo uscente potrà affiancare per i primi due anni il nuovo Consiglio Direttivo con la possibilità di avere voto consultivo.

11. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'organizzazione.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Art. 12 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello del bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45 del d.lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 14 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento interne eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al CODICE DEL TERZO SETTORE D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.